



Comune di Anzio

Nota Integrativa

Bilancio Pluriennale 2021-2023

Nota Integrativa al Bilancio Pluriennale 2021-2023

Punto 1

1) Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Criteria di valutazione per le previsioni e coerenza tra strumenti della programmazione

La fonte normativa per la gestione del processo di programmazione è contenuta nel “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive mm. e ii.

Il Principio definisce la programmazione quale “processo di analisi e valutazione” che mediante la comparazione di politiche e piani per il governo del territorio, consenta di organizzare le attività e le risorse per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti del programma di governo definiscono:

- le finalità: rilevabili nel medio periodo, tese a soddisfare i fabbisogni esterni, mediante l’attuazione di politiche articolate in programmi ed eventuali progetti;
- gli obiettivi: rilevabili nel breve periodo, quali declinazioni operative di programmi e progetti, nonché misurabili in termini di efficacia (qualità ed equità dei servizi), ed efficienza (rapporto tra risorse impiegate e quantità dei servizi).

La programmazione ha inoltre i seguenti caratteri qualificanti:

- la valenza pluriennale, ove l’orizzonte temporale deve essere almeno triennale;
- la lettura non solo contabile dei documenti;
- il coordinamento, l’interdipendenza e la coerenza dei documenti di bilancio, che richiede una “considerazione complessiva ed integrata del ciclo di programmazione”, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Più in particolare il “Principio” reca una serie di indicazioni criteriali:

Criteriono	Descrizione
Compatibilità	La programmazione si svolge nel rispetto delle “compatibilità economico-finanziarie”, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente.
Obiettivi di Finanza Pubblica	La programmazione è strumentale per il concorso delle amministrazioni al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.
Risultati e loro rendicontazione	I contenuti della programmazione devono consentire ai portatori di interesse di: <ul style="list-style-type: none">• conoscere, relativamente a “missioni e programmi”, i risultati che l’ente si propone di conseguire;• valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Collegamento	I documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: <ul style="list-style-type: none"> • quadro complessivo dei contenuti della programmazione; • i portatori di interesse di riferimento; • le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; • le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
Coerenza con il programma di governo	I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente, <u>anche attraverso enti strumentali e società controllate e partecipate.</u>
Obiettivi attesi/effetti raggiunti	Finalità ed obiettivi devono essere misurabili e monitorabili, in modo da verificare il loro grado di raggiungimento ed eventuali scostamenti tra quelli "attesi" e quelli "effettivamente raggiunti".
Rapporto tra "finalità" e "bisogni"	I risultati, riferiti alle finalità , sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, quale effetto dell'attuazione delle politiche.
Rapporto tra "obiettivi" e "risultati"	I risultati, riferiti agli obiettivi di gestione , sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • efficacia, letta sotto il profilo di qualità, di equità dei servizi e soddisfazione dell'utenza; • efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il citato "Principio della programmazione" dispone che con deliberazione di Giunta da adottare entro il 31 luglio di ogni anno venga approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nell'ambito della Riforma dell'Armonizzazione dei Sistemi Contabili, il Documento Unico di Programmazione assolve al ruolo di presupposto necessario di tutti gli altri documenti della programmazione e sancisce le linee di indirizzo dell'Amministrazione, nell'esercizio delle competenze d'istituto.

Ne consegue che le valutazioni espresse nel DUP determinano il nesso causale della seguente filiera logica:

- 1) situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali;
- 2) quadro delle risorse disponibili;
- 3) programmi, obiettivi, azioni tese a soddisfare il fabbisogno rilevato, mediante l'impiego delle risorse.

Il profilo di maggiore rilievo che connota la relazione di interdipendenza tra Documento di Programmazione e Bilancio di Previsione, si identifica nella struttura che il DUP deve

dare ai programmi dell'Ente. Questi debbono essere redatti "per Missioni e Programmi", codifica corrispondente alla nuova classificazione del Bilancio.

Ne discende una lettura integrata e diretta tra fabbisogni rilevati, somme stanziare nel Bilancio, nell'ambito di "Missioni e Programmi", con gli obiettivi descrittivamente esplicitati nel DUP.

La funzionalità, la congruità e sostenibilità degli intendimenti espressi, saranno così esplicitate perché coniugate con le somme opportunamente stanziare tra le previsioni del Bilancio, a disposizione per l'attuazione delle scelte operate.

Con riferimento all'attività di programmazione per gli esercizi 2021-2023, occorre tuttavia precisare che l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione è stata condizionata dall'esperienza che si sta maturando dopo l'avvio del nuovo "mandato elettorale", durante il quale l'Amministrazione sta assumendo gradatamente consapevolezza delle condizioni complessive della gestione amministrativa e della reale disponibilità di risorse finanziarie, considerevolmente contratta dalla progressiva diminuzione di Entrate correnti ed aumento degli accantonamenti.

Con riferimento alle Entrate è intendimento dell'Amministrazione attivare ogni forma di riscossione utile a ricondurre il fenomeno dell'evasione fiscale entro valori "fisiologici" e ad incrementare anche altre tipologie di entrate, oltre quelle tributarie che sicuramente rappresentano una delle fonti primarie di copertura delle spese correnti, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione corrente, nonché la liquidità dell'Ente attraverso la quale assicurare il rispetto dei tempi di pagamento senza il ricorso all'eccessivo indebitamento.

Criteri di formulazione delle previsioni - Entrate

L'elaborazione delle previsioni di Entrata ha risentito della definizione, formale e sostanziale, di taluni degli elementi propedeutici alla corretta quantificazione delle risorse disponibili, generando inevitabili conseguenze sulle previsioni di spesa e sulla doverosa certificazione degli equilibri complessivi.

In particolare, tra i fattori maggiormente incisivi, si citano:

- quantificazione dei "trasferimenti regionali" a beneficio dell'esercizio delle funzioni in materia di Servizi Sociali;
- definizione dell'incremento del "fondo dei crediti di dubbia esigibilità".

Per effetto della stabilizzazione delle variabili in materia di "trasferimenti regionali", sarà possibile definire con certezza le disponibilità da porre a supporto delle scelte dell'Amministrazione, nella erogazione dei servizi e nella quota a carico delle risorse "proprie" dell'Ente.

Di seguito si riportano gli elementi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la modalità di elaborazione delle stime sugli stanziamenti di entrata corrente:

- Titolo I dell'Entrata: le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono state stanziare sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto dell'ultimo Rendiconto approvato e tenendo conto di

incassi effettuati nell'anno 2020, nonché dell'attività di recupero tributario condotto nel corso dell'annualità precedente nonostante la difficoltà del periodo COVID19;

- Titolo II dell'Entrata: sulla base di informazioni ad oggi formalmente acquisite, sono state stanziati somme per l'esercizio di competenza in materia "sociale" che l'Amministrazione è comunque obbligata ad espletare; gli stanziamenti sono a carattere prudenziale e tengono a riferimento gli elementi ad oggi noti; ulteriori assegnazioni di risorse di cui si avrà notizia formale in corso di esercizio consentiranno di ridefinire sia l'entità del contributo a carico delle "risorse proprie" dell'Ente, sia il perimetro di estensione dei servizi;
- Titolo III dell'Entrata: le previsioni per l'esercizio 2021 sono state tratte da elementi documentali istruttori che hanno consentito l'iscrizione di risorse nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza; analoghe valutazioni sono state poi applicate alle previsioni delle due annualità successive, 2022 e 2023. Per tali esercizi le previsioni, ove non supportate da elementi prospettici della normativa di riferimento ovvero da stime effettuate dagli Uffici titolari della competenza, sono state elaborate prendendo in considerazione quelle fatte per gli esercizi 2019 e 2020. Il manifestarsi di spese finanziate da detti stanziamenti, su seconda e terza annualità del pluriennale, sarà condizionato all'acquisizione di elementi fondanti gli accertamenti di entrata.

Una specifica menzione merita lo stanziamento di Entrata da proventi per violazioni al Codice della Strada, che nel Bilancio Pluriennale 2021-2023 è caratterizzato da una contrazione delle previsioni di entrata che hanno portato, di conseguenza anche ad una rideterminazione del FCDE, mentre l'entrata dei parcometri rileva una previsione leggermente superiore agli scorsi anni giustificata dalla installazione di nuovi parcometri e dalla istituzione di nuove aree di sosta a pagamento.

Tali previsioni di entrata genera significativi impatti sulle previsioni di Bilancio, con particolare riferimento alle seguenti normative:

- applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada che dispone la destinazione del 50% dei relativi proventi ad una serie di tipologie di spesa (acquisto apparecchiature, personale stagionale, segnaletica, viabilità, etc), da effettuare mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- elaborazione dei calcoli destinati all'accantonamento al "fondo dei crediti di dubbia esigibilità".

In merito alla destinazione del 50% di risorse alle spese previste dall'art. 208 del CdS si rimanda alla relativa delibera di Giunta allegata al Bilancio, accompagnato da apposite valutazioni del Comando di Polizia Locale, pertinente la gestione dell'emissione di sanzioni ed i relativi incassi effettivamente conseguiti.

Quanto alle valutazioni effettuate per il calcolo dell'accantonamento si rinvia ad Punto 1.4.

La somma di entrata relativa alla TARI è stata per ora quantificata tenendo conto della stabilità del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani rispetto all'esercizio 2019, come impartito dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, il quale

sancisce l'impedimento di poter aumentare il costo da un anno all'altro se non nel limite dell'inflazione programmata. In attesa della formalizzazione del PEF 2021 definitivamente approvato redatto secondo le nuove direttive ARERA, oggi impossibilitato ad essere approvato in quanto l'Autorità non ha ancora emanato i parametri per l'anno 2021, l'entrata trova giustificazione nella delibera di conferma delle tariffe per l'anno 2020, come da idoneo provvedimento allegato al Bilancio. Sarà cura del settore Bilancio, alla definitiva approvazione del PEF, procedere alla successiva approvazione delle nuove tariffe TARI ed alle eventuali necessarie variazioni di bilancio per assicurare la copertura del costo del servizio, entro i termini imposti dalla vigente normativa. Anche per le altre entrate tributarie e tariffarie, si confermano per ora le aliquote/tariffe del 2020, salvo la possibilità di variarle entro i termini di legge ed all'evolversi della normativa di riferimento.

Menzione particolare merita l'introduzione dal 1° gennaio 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge 160/2019. Unitamente al Bilancio di previsione viene approvato il regolamento per l'istituzione del canone e le relative tariffe, già anticipando che ai sensi del comma 817 della medesima legge, il tutto avverrà ad invarianza di gettito rispetto alle entrate dei tributi sostituiti dal nuovo canone (ovvero ICP, Pubbliche affissioni e Cosap). In virtù di tale disposizione transitoria è stato possibile stimare già le relative entrate inserite nel bilancio di previsione, salvo la possibilità di variarle a seguito di ulteriori valutazioni circa la concreta applicazione del nuovo canone.

Criteria di formulazione delle previsioni - Spese

Le linee guida nella redazione della proposta di Bilancio di Previsione sul versante della Spesa sono state definite sulla base delle seguenti assunzioni:

- rilevazione dei fabbisogni finanziari degli uffici comunali, cui è stato richiesto un possibile “risparmio pari al 10% della spesa dell'esercizio in corso 2020”;
- pluriennalità delle previsioni;
- visione “reticolare” della costruzione della programmazione, in grado di fornire strumenti di monitoraggio complessivo e informazioni utili in sede di gestione (competenza, cassa, “equilibri”, limiti specifici), con successivi approfondimenti che verranno attivati in corso di esercizio finanziario;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 è in corso di approvazione entro il termine ordinario del 31 dicembre 2020, dunque a “legislazione vigente”. Delle eventuali integrazioni e modificazioni necessarie in quanto derivanti dell'applicazione del complesso di norme della Legge di Stabilità per il 2021, si terrà conto non appena queste entreranno in vigore, con apposite variazioni da elaborare nel corso del mese di gennaio 2021.

Modalità di reperimento delle richieste di spesa e ponderazione delle previsioni

La procedura adottata ai fini della individuazione degli stanziamenti di spesa è stata impostata sulla base delle seguenti linee di azione:

- rilevazione dei fabbisogni finanziari per gli uffici dell'Ente, con particolare riguardo a quelle che presentano maggiori criticità negli andamenti della spesa e il cui budget incide in misura rilevante sul totale del bilancio;
- rimodulazione delle previsioni, finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In coerenza con il rafforzamento del carattere autorizzatorio del Bilancio Pluriennale voluto dalla Riforma dell'Armonizzazione dei Sistemi Contabili, l'ipotesi di Bilancio ha tratto la base di riferimento nei valori condivisi con i singoli uffici.

Là dove gli importi richiesti sono risultati non coerenti con la necessità di riduzione del 10% rispetto all'anno 2020 si è reso necessario un approfondimento istruttorio sulla congruenza degli importi rispetto all'effettivo fabbisogno ed agli impegni già assunti. In taluni casi sono stati richiesti agli uffici ulteriori elementi di valutazione a fondamento degli stanziamenti da appostare nelle previsioni.

Nel caso più critico, in cui le quantificazioni di spesa avanzate dagli uffici hanno mostrato valori significativamente superiori alle disponibilità, si è proceduto con una doppia azione:

- ulteriore revisione dei fabbisogni di spesa e, ove possibile, riallineamento ai valori definiti dalle disponibilità;
- riduzione delle previsioni di spesa e rinvio a valutazioni istruttorie da espletarsi in corso di gestione dei servizi.

In corso di esercizio, avvalendosi di criteri di calcolo basati su “coefficienti di riparto oggettivi”, saranno riverificati i reali fabbisogni.

Tali coefficienti debbono essere “tarati”, a seconda della tipologia di servizio da riparametrare, rispetto alle seguenti variabili:

- la “domanda potenziale”: popolazione residente e/o superfici totali da mantenere (nei casi in cui tutta la domanda deve essere soddisfatta, come nel caso degli interventi manutentivi);
- la “domanda espressa”: utenti serviti più liste d'attesa (nei casi in cui tutta la domanda potenziale non si tramuterebbe in domanda effettiva, come nel caso dei servizi sociali e/o educativi);
- indicatori di “disagio socio-economico”: reddito medio per fasce di utenti dei vari servizi (quali indicatori correttivi del diverso grado di necessità di intervento pubblico).

Le variabili sopra elencate saranno poi ulteriormente ponderate utilizzando coefficienti di “maggiore assorbimento di spesa” a parità di servizio erogato, ovvero giustificativi di maggiori costi unitari.

2) Criteri di valutazione su stanziamenti per accantonamenti spese potenziali “fondo rischi potenziali”

Al Paragrafo 5.2 lettera h) il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011) recita: *“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva o non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”*.

Le condizioni necessarie al suo impiego sono dunque individuate nei seguenti fattori:

- a) l’esistenza di un “contenzioso” o di una “sentenza non definitiva e non esecutiva”;
i contenziosi, come noto agli operatori, insidiano la tenuta degli equilibri e ne alterano le risultanze, se non debitamente considerati; in questa pubblicazione si tenta di definirne le procedure di presidio preventivo e debita attenzione nell’intera filiera dell’esercizio finanziario, dalla programmazione al rendiconto;
- b) le “significative probabilità di soccombenza” nel contenzioso;
la valutazione delle potenzialità/probabilità di soccombenza è il criterio su cui fondare le analisi istruttorie per la formazione e la tenuta del Fondo; di seguito nella pubblicazione se ne faranno ampi cenni, per favorire l’uso di parametri certi e opportunamente prudenziali;
- c) l’obbligazione passiva ancora non verificatasi, ma “condizionata al verificarsi di un evento (esito del giudizio o del ricorso)”;
- d) “l’impossibilità di impegnare alcuna spesa”.
in assenza di obbligazione passiva, di regola, non è possibile assumere scritture contabili di spesa; non fanno eccezione le spese potenzialmente derivanti da contenzioso, per le quali la disciplina espressamente dichiara l’impossibilità di impegnare; anche questo è uno snodo cruciale della questione contenziosi/fondo rischi.

Il Principio esclude la necessità di attivare il Fondo, nel caso in cui *“il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno”*.

Nell’ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e al fine di disporre di adeguata copertura finanziaria nella ipotesi di emersione di potenziali fabbisogni nel corso dell’esercizio, l’Ente ha provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione delle aree di rischio da cui possono emergere obbligazioni giuridiche passive.

In tale attività hanno collaborato l’Ufficio Legale per la ricognizione dei contenziosi con *“significative probabilità di soccombenza”* e la Ragioneria Generale per la relativa previsione in accantonamento.

Si è così pervenuti alla determinazione che tutti i contenziosi in essere con rischio elevato di soccombenza sono stati già accantonati negli esercizi precedenti e le relative somme sono riportate nella parte accantonata del risultato di Amministrazione.

3) Criteri di valutazione su stanziamenti a fondo crediti dubbia esigibilità

Al fine di assicurare concreta attuazione alla disciplina in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, l’Ente ha provveduto ad

effettuare un esame analitico delle singole voci di entrata e a determinare, per ciascuna di esse, la valutazione del rischio di esigibilità del relativo flusso di incasso.

L'entità del credito ritenuto di dubbia esigibilità, tenuto conto della capacità media di riscossione dell'Ente, ha costituito oggetto di accantonamento al fondo in esame, in misura pari rispetto al livello minimo definito dalle disposizioni normative.

Per il triennio 2021-2023 il “Principio applicato concernente la contabilità finanziaria” – Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, non è più previsto un progressivo incremento della percentuale di applicazione minima, essendo ormai fissato nella misura del 100% della percentuale media di non riscossione dell'ultimo quinquennio.

La tabella rappresentativa degli accantonamenti per le tre annualità del Bilancio Pluriennale 2021-2023 è allegata al Bilancio di Previsione.

Con specifico riguardo ai crediti riferiti alla TARI e relativi “residui attivi”, in sede di elaborazione ed approvazione del Rendiconto 2020 saranno approfondite le analisi ed approntate le azioni funzionali all'incremento delle riscossioni – recupero tributario.

Per i crediti non ricompresi nel calcolo del “fondo crediti di dubbia esigibilità” non presentano criticità di gestione della riscossione e dei relativi “residui attivi”. Inoltre, come enunciato nel principio contabile enunciato non sono stati inserite le entrate tributarie in autoliquidazione che verranno in ogni caso accertate ed imputate in relazione agli incassi dell'anno precedente.

Punto 2 – Risultato di Amministrazione “presunto”

*Il comma 3 dell'articolo 187 del TUEL recita: “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, **anche in caso di esercizio provvisorio**, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”.*

La stima del “risultato presunto di amministrazione” ammonta complessivamente ad **Euro 52.215.051,97** sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell'esercizio 2020.

La composizione del Risultato di Amministrazione “presunto” è, alla data del 31.12.2020, la seguente:

- fondi vincolati per **Euro 577.400,15**;
- fondi accantonati per **Euro 55.556996,26**;
- fondi destinati agli investimenti per **Euro 152.587,61** ;

con un **Totale parte disponibile per - € 4.071.932,05.**

La determinazione del fondo Crediti di dubbia esigibilità si fonda su un ipotesi concreta di utilizzo per la copertura finanziaria dello stralcio di alcuni residui attivi ormai di quasi certa inesigibilità, compresi quelli ricompresi nelle partite di giro.

Punto 3

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2021-2023 e relativo Elenco annuale 2020 è allegato n. 1 alla presente Nota Integrativa.

La tabella sotto riportata mostra una sintesi degli importi relativi alle Opere elencate, suddivisi per fonte di finanziamento per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale.

FONTE FINANZ.	2021	2022	2023	TOTALE
CONTRIB.MINISTERO INTERNO/CITTA' METROP./REGIONE LAZIO	€ 4.999.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 5.299.000,00
PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	€ 590.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 1.650.000,00
MUTUO	€ 3.850.000,00	€ 2.230.000,00	€ 1.730.000,00	€ 7.810.000,00
AVANZO	€ -			
SPEA GIA' IMPEGNATA				
TOTALE	€ 9.439.000,00	€ 2.910.000,00	€ 2.410.000,00	

Di seguito la tabella sul rispetto dei vincoli di indebitamento:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		2021	2022	2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	36.995.533,48	38.036.216,68	39.567.927,78
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	2.610.283,76	8.486.943,59	2.585.075,73
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	7.239.811,05	9.258.833,62	6.863.570,39
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		46.845.628,29	55.781.993,89	49.016.573,90
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	4.684.562,83	5.578.199,39	4.901.657,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	473.723,37	448.097,71	423.809,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	47.212,35	45.088,65	42.938,55
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		4.163.627,11	5.085.013,03	4.434.908,91
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	23.189.296,31	23.804.287,91	23.942.528,83
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	3.850.000,00	2.230.000,00	1.730.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		27.039.296,31	26.034.287,91	25.672.528,83
DEBITO POTENZIALE				

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		36.568,78	36.568,78	36.568,78

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogramma

Il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 4/2 del D. Lgs. n. 11/2011, al punto 5.4.8 disciplina spese che possono essere finanziate dal “fondo pluriennale vincolato”, pur non presentando tutti i requisiti previsti per la sua alimentazione. La disciplina d’eccezione si riferisce a quei casi in cui si sia in presenza di spese per investimenti ove la fonte di finanziamento abbia carattere vincolato, ma non sia sorta l’obbligazione giuridica.

Punto 5

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente ha garantito anche per il triennio 2021-2022-2023 la rata di € 36.568,78 per il Mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo alla Polisportiva dilettantistica comunale Anzio sez. Tennis, mediante fideiussione ai sensi dell'art.207 del D.lgs.267/00.

Punto 6

Indebitamento

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

La Gestione Ordinaria dell'Ente, nell'anno 2021 e nei successivi 2022 e 2023, non procederà ad alcuna operazione in strumenti finanziari derivati.

Inoltre l'Ente, non essendo titolare di alcun contratto derivato o di alcun finanziamento che includa componenti derivate, non provvederà a ristrutturazione o estinzione anticipata dei contratti di tale natura, e pertanto non sosterrà alcun impegno derivante

dai suddetti strumenti finanziari (informativa ai sensi art.62, comma 8 della legge 133/08).

Punto 7

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale

Partecipazioni:

- Società Capo d'Anzio - Quota 61%.
- Società Acqualatina - quota 4,11%
- Consorzio di Carano in liquidazione - quota 50%

Nel 2019 è stato istituito l'Ufficio del controllo analogo che costantemente, ed in concomitanza con gli organi di gestione delle società, monitora e controlla l'andamento finanziario e gestionale delle società.